Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate

Adottata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. in data 21 dicembre 2018.

Aggiornata il 10 aprile 2019

Data	*Organo*	*Attività*	*Descrizione*
21 dicembre 2018	*Consiglio di Amministrazione*	*Emanazione*	*Adozione della Procedura*
10 aprile 2019	*Consiglio di Amministrazione*	*Modificazione*	*Riverifica periodica della procedura*
14 gennaio 2020	*Amministratore Delegato*	*Integrazione formale*	*Modifica del Soggetto preposto*

Indice

1. PREMESSA 3
2. DEFINIZIONI 8
3. FUNZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE NELLA DEFINIZIONE, GESTIONE E APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 9
4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA E RELATIVI DOVERI E DIVIETI 10
5. INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 13
6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 18
7. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 21
8. DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 24
9. ARCHIVIAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA 26
10. REGOLE PARTICOLARI PER LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DI SPECIFICHE INFORMAZIONI 26
11. RAPPORTI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA E CON I *MEDIA* 29
12. CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA 29
13. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI 30

1. PREMESSA

1.1 Principi di comportamento per la tutela della riservatezza delle informazioni aziendali

La presente procedura (la "**Procedura**") è adottata da Seri Industrial S.p.A. (la "**Società**" o "**Seri Industrial**") in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate, come di seguito specificata al paragrafo **1.5** *(Quadro normativo)*.

Le informazioni, ossia le notizie aventi ad oggetto circostanze, eventi, iniziative o dati che siano alla base dei processi aziendali, costituiscono un fattore fondamentale del patrimonio aziendale, anche in funzione del valore strategico e competitivo che rappresentano per l'impresa.

In particolare, ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione dei dati personali, l'utilizzo delle informazioni da parte dei soggetti coinvolti nei processi aziendali deve conformarsi ai principi di corretta gestione delle informazioni stesse nell'ambito delle mansioni assegnate, espressi anche nel Codice Etico di Seri Industrial. L'uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali costituisce un abuso.

Chi produce o, comunque, chi detiene l'informazione è obbligato a un vincolo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dello svolgimento delle proprie attività lavorative o professionali e ha la responsabilità di garantire l'uso accurato delle stesse, autorizzando l'accesso all'insieme dei dati da parte degli utilizzatori, esclusivamente nel rispetto del principio cd. "*need-to-know*", ossia consentendo l'accesso alle sole informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati.

1.2 Obiettivi della Procedura

Con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, e le applicabili disposizioni di diritto interno, dispongono l'obbligo di comunicazione al mercato di ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente, direttamente o indirettamente, emittenti quotati o uno o più strumenti finanziari di emittenti quotati, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al "perfezionamento" dell'informazione privilegiata, in cui non solo, per non incorrere nell'obbligo di divulgazione immediata, l'informazione privilegiata che può convenzionalmente definirsi *in itinere* deve essere fatta oggetto di un regime classificato di confidenzialità, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare decettiva per il mercato e/o dannosa per l'attività d'impresa.

In tale contesto, la presente procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 aprile 2019, su proposta dell'Amministratore Delegato[1], disciplina la gestione – ivi incluse l'individuazione, il trattamento e la comunicazione al pubblico – delle "*Informazioni Privilegiate*" (come di seguito definite), riguardanti Seri Industrial e le Società dalla stessa Controllate, al fine di impedirne un'impropria circolazione e divulgazione, sia all'interno sia all'esterno della Società.

[1] La presente Procedura sostituisce la precedente procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2006, come successivamente modificata da ultimo in data 21 dicembre 2018.

In particolare, la Procedura è finalizzata a:

(a) garantire la massima confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) o comunque suscettibili di divenire tali (c.d. Informazioni Riservate), contemperando l'interesse alla riservatezza dell'informazione nel corso della sua progressiva formazione e l'obbligo della relativa *disclosure* in forma non selettiva, anche nel rispetto delle norme in materia di Informazioni Privilegiate;

(b) tutelare gli investitori e l'integrità del mercato, prevenendo situazioni di asimmetria informativa e impedendo che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non pubbliche per operare sui mercati, garantendo adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate;

(c) tutelare la Società in relazione ad eventuali responsabilità in cui la medesima potrebbe incorrere a seguito di comportamenti illeciti integranti abusi di mercato, posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili e, più in generale a seguito di comportamenti in violazione dei principi di riservatezza.

La Procedura, in particolare:

(a) definisce i principi e i criteri per l'individuazione e il monitoraggio delle Informazioni Privilegiate, disciplinando la fase antecedente al "*perfezionamento*" dell'Informazione Privilegiata, in considerazione del rischio di pubblicazione anticipata, che potrebbe risultare ingannevole o fuorviante per il mercato e/o dannosa per l'attività di impresa. In particolare, la Procedura definisce i requisiti e le responsabilità per la classificazione delle Informazioni Privilegiate (cfr. Paragrafo 5, "*Individuazione e monitoraggio delle Informazioni Privilegiate"*);

(b) definisce le linee guida per la gestione interna delle Informazioni Privilegiate, individuando gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell'Informazione Privilegiata in itinere, al fine di segregare l'informazione medesima ed evitare che abbiano accesso alla stessa soggetti (interni o esterni alla Società) che non debbano accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale e della propria funzione (Paragrafo 6, "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*");

(c) disciplina le responsabilità e definisce le disposizioni operative per la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate e, in particolare, le modalità di diffusione e i momenti di comunicazione, con particolare riferimento alle condizioni che consentono alla Società di ritardare la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate (Paragrafo **7**, "*Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*").

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni con valenza pubblicitaria e commerciale che vengono quindi diffuse con modalità diverse da quelle ivi descritte.

La presente Procedura costituisce una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e del relativo "*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*" adottato dalla Società medesima.

La Procedura, unitamente alla "*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate*" e alla "*Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti da soggetti rilevanti (Internal Dealing)*" rappresenta il *framework* di riferimento che regola i comportamenti e i processi di Seri Industrial in qualità di emittente in materia di *market abuse*.

1.3 Ambito di applicazione e rapporti tra la Società e le sue Società Controllate

La Procedura si applica a Seri Industrial e alle Società Controllate (come nel seguito definite). Le Società Controllate ricevono la presente Procedura e ne recepiscono i principi e i contenuti, adottandoli alla propria organizzazione e alla propria dimensione, mediante determinazione del competente organo amministrativo. Le Società Controllate, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, trasmettono tempestivamente le informazioni richieste dalla Società al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal MAR.

La presente Procedura è portata, inoltre, a conoscenza delle società partecipate, allo scopo di promuovere comportamenti e flussi informativi coerenti con quelli espressi da Seri Industrial e dalle Società Controllate.

Gli organi amministrativi delle Società Controllate, dirette e indirette, hanno la responsabilità della gestione delle informazioni concernenti la propria società, che possono essere divulgate nel rispetto della normativa vigente, in ogni caso tenendo conto degli obblighi gravanti su Seri Industrial come società quotata.

1.4 Principi di riferimento

Le persone coinvolte nel processo disciplinato dalla presente Procedura, operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo, dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- "*conformità alle leggi e coerenza con il quadro normativo di riferimento generale*": il processo è definito nel rispetto delle normative applicabili e in coerenza con il quadro di riferimento interno, composto, a titolo esemplificativo, dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal sistema di poteri e deleghe;

- "*riservatezza*": fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle vigenti disposizioni, le persone che operano nel processo assicurano la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia / informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

  Le Persone destinatarie di Informazioni Privilegiate, ovvero Informazioni Riservate, adottano misure idonee a impedire l'accesso alle medesime da parte di soggetti terzi. In particolare, ottengono, gestiscono e archiviano le predette informazioni solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le regole della diligenza professionale richieste, tenuto conto delle circostanze, al fine di garantire la massima riservatezza.

  La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate è consentita nei soli casi in cui esistano, a carico della controparte, formali impegni di riservatezza in relazione alla gestione delle informazioni medesime.

  I destinatari della presente Procedura sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e/o sulle Informazioni Riservate di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza.
  Le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Riservate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela, affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura;

- "*tracciabilità*": le persone coinvolte nel processo devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività. Inoltre, devono assicurare la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, appositi sistemi informativi.

1.5 Quadro normativo

Di seguito, si riportano le principali disposizioni normative (interne ed esterne) cui la presente Procedura fa riferimento:

(a) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, come successivamente modificato in forza del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1011 dell'8 giugno 2016 ("***Market Abuse Regulation*" o "MAR"**);

(b) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("**Regolamento di Esecuzione 347"**);

(c) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n.596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "**Regolamento di Esecuzione 1055**");

(d) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2006 e s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati (il, "**Regolamento UE 2016/679**");

(e) *Guidelines on the Market Abuse Regulation - market soundings and delay of disclosure of inside information*, pubblicate dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) il 13 luglio 2016;

(f) "Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Persone che ricevono i sondaggi di mercato" del 20 ottobre 2016 (ESMA/2016/1477);

(g) Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate del 20 ottobre 2016 (ESMA/2016/1478) e relativa Comunicazione Consob 14 dicembre 2016, n. 0110353 - "Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA nella pubblicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato";

(h) Linee Guida per la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate dalla Consob il 13 ottobre 2017 (le "**Linee Guida**");

(i) Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 recante le modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(j) Disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e relative disposizioni regolamentari di attuazione;

(k) D.Lgs. n. 107/2018 recate norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n.596/2014;

(l) Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**);Istruzioni al Regolamento di Borsa (le "**Istruzioni di Borsa**");

(m) Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (il "**D.Lgs. 231/2001"**);

(n) Codice Etico della Società adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2018 (il "**Codice Etico**");

(o) Modello Organizzativo 231 della Società adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2019 (il "**Modello Organizzativo 231**") e successive modifiche;

(p) Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative ad operazioni sulle azioni e su altri strumenti finanziari compiute da soggetti rilevanti ("***Internal Dealing***"), adottata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial in 10 aprile 2019;

(q) Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, adottata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial in data 10 aprile 2019 (la "**Procedura Registro**"); e

(r) Disposizioni in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**").

1.6 Aggiornamento

Fermo restando quanto previsto dal successivo capoverso, la Procedura è modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, nel caso di modifiche rilevanti nell'organizzazione e modalità di gestione delle attività oggetto della Procedura, ovvero a fronte di evoluzioni normative con impatti rilevanti sui processi ivi disciplinati.

Il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato della Società introducono, nel presente documento e nei relativi allegati, le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento nonché nell'assetto organizzativo delle società del Gruppo. In particolare, il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato di Seri Industrial sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell'emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello europeo, connessi o comunque relativi al MAR e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del

Legislatore italiano e/o della Consob, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel MAR o comunque connesse o relative a quest'ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della Consob e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al MAR e/o; (iv) delle *best practice*s che si dovessero creare in sede di recepimento del MAR e delle relative disposizioni di attuazione.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri paragrafi della presente Procedura, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Evento Rilevante: un evento idoneo a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione di un'Informazione Privilegiata;

Giorni Lavorativi: tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali[2];

Informazione di Origine Esterna: un'informazione originata da situazioni, eventi e circostanze non dipendenti dalla volontà della Società e che configurano un mero recepimento della stessa (quali, a titolo esemplificativo, decisioni del revisore contabile, provvedimenti di Autorità di vigilanza, partecipazioni alle riunioni degli organi amministrativi delle Società Controllate);

Informazione di Origine Interna: un'informazione che si forma o genera all'interno della Società, attraverso attività e decisioni dei relativi organi o funzioni aziendali (es. decisioni riguardanti il *business*);

Informazione Privilegiata: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Seri Industrial o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati Collegati, come definita dall'articolo 7, paragrafo 1, del MAR (cui si rinvia per una più dettagliata definizione) e meglio individuata al Paragrafo **5.4** (*Valutazione della natura privilegiata dell'informazione*) che segue;

Informazione Rilevante: ogni notizia e Informazione di Origine Interna o Informazione di Origine Esterna potenzialmente "*privilegiata*", non qualificabile tuttavia al momento come tale, che riguarda la Società e/o una o più Società Controllate, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata;

Persone Informate: tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, su base regolare o occasionale e con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, a titolo esemplificativo, consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito) ;

[2] Le festività nazionali non sono considerate Giorni Lavorativi neanche nel caso in cui, in occasione di tali festività, i mercati finanziari siano aperti.

Registro: l'elenco delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate di cui all'articolo 7 del MAR;

SDIR-NIS: il circuito di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR), di cui si avvale la Società per la trasmissione delle *Regulated Information*;

Società Controllate: le Società su cui Seri Industrial S.p.A. esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF;

Soggetto Preposto: il Responsabile *degli Affari Societari* della Società al quale, ai sensi della presente Procedura, è attribuito il compito di curare la tenuta del Registro;

SSA: il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle *Regulated Information* pubblicate;

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e citati nella sezione C dell'allegato I della predetta Direttiva (ivi comprese le Azioni);[3]

Strumenti Finanziari Derivati Collegati: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c) della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, dello stesso.

3. FUNZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE NELLA DEFINIZIONE, GESTIONE E APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 La gestione e l'applicazione della Procedura sono attribuite alla competenza dell'Amministratore Delegato, al quale sono conferiti i seguenti compiti:

(a) proporre la Procedura al Consiglio di Amministrazione;

(b) impartire disposizioni al Soggetto Preposto e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate per la corretta applicazione della Procedura;

[3] La Sezione C dell'Allegato I alla Direttiva MiFID II indica quali Strumenti Finanziari i seguenti strumenti: (1) valori mobiliari, (2) strumenti del mercato monetario, (3) quote di un organismo di investimento collettivo, (4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, (5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), (6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, (7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, (8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, (9) contratti finanziari differenziali, (10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; (11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

(c) provvedere alla mappatura delle Informazioni Rilevanti, definendo i criteri per l'individuazione delle stesse;

(d) monitorare la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;

(e) individuare il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene "privilegiata" ai sensi dell'articolo 7 del MAR;

(f) impartire disposizioni per la corretta gestione del Registro con il supporto del Soggetto Preposto;

(g) determinare la tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;

(h) monitorare la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;

(i) monitorare la circolazione delle Informazioni Privilegiate;

(j) approvare i comunicati stampa sottoposti alla sua attenzione, secondo quanto previsto al successivo Paragrafo **8** (*Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*) che segue; in particolare, ogni rapporto con i media e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate, deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato; e

(k) curare i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi del supporto dell'Investor Relator.

3.2 Al Responsabile Affari Societari, anche con il supporto del Responsabile Affari Legali competono le valutazioni di carattere legale sul contenuto dei comunicati stampa c.d. *price sensitive*. Il Responsabile Affari Societari e, se del caso, il Responsabile Affari Legali partecipano, unitamente all'Investor Relator, al processo di valutazione circa la capacità di un'informazione di essere qualificata come "privilegiata" come di seguito meglio descritto.

3.3 L'Investor Relator è il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti con gli azionisti. Ai sensi della presente Procedura, il Investor Relator, *inter alia*, provvede alla stesura e alla condivisione preliminare con le competenti funzioni, delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, da sottoporre all'esame e all'approvazione, a seconda dei casi del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, nonché assicura, con l'assistenza e il supporto della Funzione Affari Societari e , se del caso, della Funzione Affari Legali, il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento di Borsa e dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nonché dalla presente Procedura, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, come approvati dall'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione.

4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA E RELATIVI DOVERI E DIVIETI

4.1 Individuazione dei destinatari della Procedura e comunicazioni

Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i dirigenti e i dipendenti di Seri Industrial, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

delle Società Controllate nonché i soggetti iscritti nel Registro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Rilevanti) riguardanti la Società e/o le Società Controllate (congiuntamente considerati, i "**Destinatari"**).
La tenuta del Registro è disciplinata dalla procedura denominata "*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*".

Con riferimento ai Destinatari che siano anche "Soggetti Rilevanti" ai sensi della "*Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari compiuti da soggetti rilevanti*", adottata dal Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial in data 10 aprile 2019, le disposizioni contenute nella presente Procedura devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di *internal dealing*.

Il Soggetto Preposto o altro incaricato della Società, consegnerà ai Destinatari, anche avvalendosi di strumenti informatici[4], copia della presente Procedura, rispettivamente:

(a) all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate;

(b) all'atto dell'assunzione, per quanto riguarda i dipendenti e i dirigenti della Società;

(c) all'atto dell'avvio di un progetto, per quanto riguarda i dipendenti e i dirigenti delle Società Controllate, che per i compiti loro assegnati, a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Rilevanti) riguardanti la Società e/o le Società Controllate; ovvero

(d) all'atto di conferimento di incarico, per quanto riguarda le altre persone che, a qualsiasi titolo, abbiano, in esecuzione dell'incarico conferito, accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Rilevanti) riguardanti la Società e/o le Società Controllate.

Ogni qualvolta la Procedura sia stata modificata, il Soggetto Preposto, o altro incaricato della Società, provvederà a trasmettere copia della Procedura, come modificata, ai Destinatari anche avvalendosi di strumenti informatici[5].

I Destinatari che abbiano in esecuzione dell'incarico loro conferito, accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Rilevanti) riguardanti la Società e/o le Società Controllate e che abbiano ricevuto copia della presente Procedura, ai sensi del presente Paragrafo, saranno tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire al Soggetto Preposto, entro e non oltre tre Giorni Lavorativi dalla consegna, una dichiarazione attestante la piena conoscenza e accettazione della presente Procedura, restando, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili ai Destinatari indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

In ogni caso, il Soggetto Preposto, o altro incaricato della Società che consegnerà la Procedura a norma del presente Paragrafo, farà quanto in suo potere per ottenere l'immediata compilazione, sottoscrizione e consegna della dichiarazione di accettazione da parte dei Destinatari, contestualmente alla consegna della Procedura.

Le comunicazioni tra i Destinatari e il Soggetto Preposto dovranno essere effettuate per iscritto come segue:

[4] Copia della Procedura è posta a disposizione sul sito della Società www.seri-industrial.it
[5] Copia della Procedura aggiornata è posta a disposizione sul sito della Società www.seri-industrial.it

(a) se indirizzate alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata seriindustrialspa_@legalmail.it; o all'indirizzo di posta elettronica del Soggetto Preposto (Ufficio Affari Societari) affarisocietari@serihg.com e all'indirizzo aottaviani@serihg.com;
(b) se indirizzate ai Destinatari, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato A della presente Procedura.

In caso di variazione degli indirizzi o dei recapiti di cui sopra, il Soggetto Preposto ovvero, a seconda del caso, i Destinatari provvederanno a comunicare tempestivamente detta variazione.

Tutte le comunicazioni di cui sopra vengono conservate a cura del Soggetto Preposto che, conseguentemente, dovrà essere sempre informato di tutte le comunicazioni intercorse.

4.2 Trattamento dei dati personali

Ciascuno dei Destinatari, mediante la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di presa d'atto e accettazione della presente Procedura, di cui al Paragrafo **4.1** (*Individuazione dei Destinatari della procedura e comunicazioni*) che precede, fornisce il proprio consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei propri dati personali richiesti.

Il Soggetto Preposto conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Destinatari danno atto della piena conoscenza e accettazione della presente Procedura e prestano il consenso per il trattamento dei dati richiesti.

4.3 Doveri e divieti

I Destinatari sono tenuti a:

(a) utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, assicurando in ogni caso che - anche nel contesto aziendale in cui il soggetto obbligato opera - la circolazione di dette Informazioni si svolga senza pregiudizio del loro carattere riservato, e a non utilizzarle a fini personali;

(b) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non siano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura, adottando misure idonee a impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di soggetti terzi. A tal fine, i Destinatari sono tenuti a ottenere, gestire e archiviare le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessario per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo a tal fine occorrente, adottando le regole della diligenza professionale richieste, tenuto conto delle circostanze, al fine di garantire la massima riservatezza;

(c) informare tempestivamente le funzioni aziendali competenti - in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta in capo ai Destinatari:

(a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai componenti degli organi aziendali della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati;

(b) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* nelle operazioni stesse;

(c) per accedere a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali i soggetti esterni alla Società e alle Società Controllate devono previamente sottoscrivere un *confidentiality agreement* - che disciplini gli obblighi di tali soggetti con riferimento alle predette informazioni - ed essere iscritti nel Registro;

(d) la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa e, al contempo, assicurare la tracciabilità delle attività;

(e) è fatto assoluto divieto alle persone in possesso di Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti di rilasciare interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano informazioni sensibili, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico a norma della presente Procedura;

(f) deve essere evitato il deposito di documenti su tavoli e scrivanie oltre il tempo strettamente necessario per il loro utilizzo, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati;

(g) cautele analoghe a quelle di cui al punto (f) che precede vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;

(h) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

Ai Destinatari è, inoltre, fatto divieto di:

(a) acquistare, vendere o compiere nonché tentare di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate;

(b) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

(c) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera (a).

La Società pone in essere le misure necessarie affinché i Destinatari siano a conoscenza delle conseguenze civili e penali che possono derivare in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

5. INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.1 Monitoraggio dei flussi di Informazioni Rilevanti

In conformità all'articolo 17 del MAR, la Società è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società. A tal fine, l'Amministratore Delegato individua e monitora i flussi di Informazioni Rilevanti, ovvero le informazioni relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

Sulla base dell'elenco dei flussi di Informazione Rilevanti, l'Amministratore Delegato, con il supporto dell'Investor Relator, del Responsabile Affari Societari, del Responsabile Affari Legali, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nonché del Responsabile della direzione nell'ambito della quale si è generata l'informazione, identifica quelle specifiche Informazioni Rilevanti, sia di origine interna che esterna, che hanno una sufficiente probabilità di divenire, in un secondo momento, Informazioni Privilegiate.

5.2 Individuazione delle Informazioni Privilegiate

Per Informazione Privilegiata, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del MAR si intende un'informazione:

(a) avente un carattere preciso;

(b) concernente, direttamente[6] o indirettamente[7], uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari;

(c) che non è stata resa pubblica; e

(d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati Collegati.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del MAR, un'informazione si considera di carattere preciso se "*fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato* [...]".

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del MAR per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e/o degli Strumenti Finanziari Derivati Collegati, si intende "*un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento*".

I soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione devono procedere all'individuazione in concreto degli eventi idonei a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicare l'Informazione Privilegiata.

Nell'effettuare tale analisi, occorre valutare la materialità dell'Informazione Privilegiata tenuto conto dell'attività complessiva della Società, del settore in cui opera, dell'attendibilità della fonte dell'informazione nonché di ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sull'andamento dei prezzi dello strumento finanziario in oggetto o sullo strumento finanziario ad esso collegato.

Inoltre, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare

[6] Esempi di informazioni che riguardano direttamente l'emittente sono quelli elencati nel Paragrafo 5.3 (*Eventi che potrebbero generare un'Informazione Privilegiata*) che segue.

[7] A titolo esemplificativo, dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche, prossima pubblicazione di *report* di agenzie di *rating*, prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari, raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari, decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse, decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, decisioni di autorità pubbliche e di governo locale, decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione, decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione (ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading), decisioni di autorità di vigilanza o *antitrust*.

evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Pertanto, anche tale futura circostanza o futuro evento, nonché la tappa intermedia di un processo prolungato, possono essere considerati quali Informazioni Privilegiate se: (i) concernono, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più Strumenti Finanziari; (ii) non sono stati resi pubblici e (iii) se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati Collegati[8].

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare[9]:

(a) lo stato delle negoziazioni contrattuali;

(b) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;

(c) la possibilità di collocare strumenti finanziari;

(d) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; e

(e) le condizioni provvisorie per la collocazione di Strumenti Finanziari, o la possibilità che uno Strumento Finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

5.3 Eventi che potrebbero generare un'Informazione Privilegiata

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano, di seguito, alcuni eventi considerati tipicamente – in quanto più frequentemente – potenzialmente idonei a generare Informazioni Privilegiate:

1. <u>Informazioni Istituzionali:</u>

(a) nomine, cessazioni e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione o di controllo della Società o della/e principali Società Controllate;

(b) piani di incentivazione del *Management*;

(c) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;

(d) modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti parasociali ex articolo 122 del TUF;

(e) modifiche dello Statuto;

(f) costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ex art. 2447-*bis* e ss. del codice civile.

[8] Ai sensi del Considerando n. 16 del MAR, "*Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate*".

[9] Cfr. *Considerando* n. 17 del MAR.

2. Informazioni relative alle *key people:*

(a) cambiamenti nel personale con responsabilità strategiche.

3. Informazioni relative al *business:*

(a) ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;

(b) fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni significative di partecipazioni, altre attività o rami di azienda;

(c) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;

(d) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;

(e) operazioni con parti correlate considerate rilevanti, in conformità alla normativa in materia.

4. Informazioni relative a dati contabili e gestionali:

(a) deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato, dei rapporti finanziari intermedi, della proposta di distribuzione del dividendo, o modifiche attinenti alla data o all'ammontare del dividendo;

(b) eventuale rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, o di un'impossibilità di esprimere un giudizio sui rendiconti contabili periodici;

(c) deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione ed eventuali scostamenti rilevanti rispetto a dati ed obiettivi già diffusi (*profit warning e earning surprise*);

(d) modifiche rilevanti nel valore degli *asset* superiori al 10% del totale dell'attivo.

5. Informazioni relative a operazioni su strumenti finanziari:

(a) aumenti di capitale, anche mediante conferimenti di beni in natura;

(b) emissione di *warrant*, obbligazioni e altri titoli di debito;

(c) operazioni su azioni proprie o su altri strumenti finanziari quotati e operazioni di *accelerated book-building*;

(d) provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite;

(e) ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria;

(f) investimenti della liquidità ed operazioni su derivati di natura non ordinaria, per tali intendendosi almeno i derivati di natura speculativa.

6. Informazioni relative a vicende legali, giudiziali e stragiudiziali – Area Affari Legali

(a) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;

(b) verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione;

(c) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;

(d) revoca di affidamenti bancari;

(e) rilevanti controversie legali, vicende stragiudiziali e richieste di risarcimento danni;

(f) insolvenza di debitori e fornitori rilevanti.

5.4 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione (o di un singolo evento, di una tappa intermedia o complesso di circostanze suscettibili di essere qualificate come tali) e, pertanto, sulla necessità di procedere a una comunicazione al mercato ai sensi del Paragrafo **8** (*Diffusione al pubblico delle Informazioni privilegiate*) o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del ritardo di cui al Paragrafo **7** (*Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*) che segue, è effettuata tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata secondo le modalità di seguito indicate.

La valutazione circa la natura privilegiata o meno dell'informazione nonché la necessità di attivare la procedura del ritardo, è riservata all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Investor Relator, del Responsabile Affari Societari, se del caso, del Responsabile Affari Legali, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché del responsabile di direzione nell'ambito della quale si è generata l'informazione. Qualora i soggetti responsabili di effettuare tale valutazione ne ravvisino l'opportunità o la necessità, posso decidere di rimetterla al Consiglio di Amministrazione.

Ogni dipendente/collaboratore della Società che venga a conoscenza, in ragione della propria attività lavorativa o professionale, di un'Informazione Rilevante che per la sua natura ritiene sia prossima a diventare un'Informazione Privilegiata, deve darne immediata comunicazione al proprio Responsabile gerarchico affinché questi, senza indugio, provveda a sottoporla alla valutazione dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo che, in caso di dubbio tale Responsabile dovrà chiedere il supporto dell'Investor Relator.

Qualora all'esito della predetta valutazione l'Amministratore Delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione):

(a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo Paragrafo **6.2** (*Attivazione di misure di protezione dell'Informazione Privilegiata*) della Procedura;

(b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la Procedura del Ritardo di cui al Paragrafo **7** -*Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*- che segue), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione

Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento di Esecuzione 1055 nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

Qualora, all'esito delle suddette valutazioni venga confermata la natura privilegiata dell'informazione, l'Amministratore Delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno il compito di:

(a) individuare i soggetti interni e/o esterni alla Società (e nel caso alla Controllata) che hanno accesso all'Informazione Privilegiata;

(b) richiedere al Soggetto Preposto, qualora sia stata adottata la procedura del ritardo e comunque in tutti i casi in cui la comunicazione dell'informazione non possa avere luogo tempestivamente, l'effettuazione delle conseguenti iscrizioni nel Registro *Insider*.

6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1 Soggetti responsabili e rapporti tra la Società e le Società Controllate

Il responsabile della gestione delle Informazioni Privilegiate è l'Amministratore Delegato (e, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) che si avvale del supporto del Responsabile della direzione, della funzione o dell'unità di *business* nell'ambito della quale l'informazione si è formata ovvero, qualora si tratti di un Informazione di Origine Esterna, del dipendente o il dirigente o altra persona della Società che ne sia venuta in possesso.

La Società è tenuta a comunicare al pubblico anche le informazioni che riguardano le Società Controllate non quotate[10], qualora l'informazione relativa a queste ultime, per la rilevanza assunta dalle stesse e per la significatività delle loro attività, possa essere considerata un'Informazione Privilegiata con riferimento alla Società medesima. Per le informazioni di natura ordinaria e straordinaria riguardanti le Società Controllate, i responsabili sono i rispettivi Amministratori Unici e, qualora l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati, ovvero in mancanza, i Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, il soggetto responsabile della direzione della Società Controllata diretta, come sopra individuato, dovrà comunicare tempestivamente all'Amministratore Delegato e all'Investor Relator della Società, anche per conto delle Società Controllate indirette di competenza, ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività o in quella delle Società Controllate indirette di loro competenza che – secondo il proprio ragionevole apprezzamento – possa qualificarsi quale Informazione Privilegiata[11] al fine di procedere alla valutazione finale circa la natura privilegiata dell'informazione trasmessa e, nel caso, alla comunicazione al pubblico, sulla base delle modalità di seguito riportate.

Gli organi responsabili dell'amministrazione delle Società Controllate indirette comunicano, senza indugio, all'Amministratore Delegato della Controllata diretta di riferimento ogni informazione relativa a fatti che si

[10] Il MAR non estende la nozione di Informazione Privilegiata anche alle Società Controllate. Tuttavia, le informazioni relative alle Controllate possono assumere il carattere di Informazioni Privilegiate qualora la loro diffusione possa avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi da Seri Industrial.

[11] Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, gli emittenti quotati sono tenuti a impartire o le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

verifichino nella loro sfera di attività che – secondo il proprio ragionevole apprezzamento – possa qualificarsi quale Informazione Privilegiata.

Nel caso in cui Seri Industrial valuti che l'Informazione Privilegiata non sia ancora tale da essere diffusa al pubblico, ovvero decida di ritardarne la comunicazione, l'Amministratore Delegato della stessa informa il soggetto responsabile della direzione della Società Controllata, affinché la stessa adotti le opportune misure organizzative per garantire la riservatezza della informazione.

Al fine di fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, ogni Società Controllata dovrà conformarsi alle regole descritte nella presente Procedura e prevedere un processo di gestione e monitoraggio delle informazioni per garantirne la riservatezza, fatti salvi i necessari adattamenti in relazione alla relativa struttura organizzativa e operatività.

In relazione alla tenuta da parte della Società del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate anche per conto di informazioni relative a società Controllate, queste ultime dovranno comunicare tempestivamente i soggetti che avranno accesso alle predette Informazioni Rilevanti o Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione nel Registro.

6.2 Attivazione di misure di protezione dell'Informazione Privilegiata

Al fine di evitare la diffusione involontaria di Informazioni Rilevanti nonché di quelle Privilegiate, nella gestione delle informazioni societarie devono essere attivate e rispettate determinate misure di protezione atte a garantire che la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle stesse.

In relazione alla natura dell'informazione sono previsti livelli crescenti di protezione.

Per le Informazioni Rilevanti si applicano le ordinarie cautele, tra cui il divieto di divulgazione in qualsiasi forma a terzi, a meno che non venga comunicata per motivi di lavoro a soggetti legati da un rapporto contrattuale che siano vincolati ad obblighi di riservatezza di qualsiasi natura.

Inoltre, si applicano le cautele di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) la riproduzione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti deve essere limitata al numero di copie strettamente necessarie;

(b) chi detiene documenti contenenti Informazioni Rilevanti deve utilizzare la miglior diligenza nella custodia e nella gestione degli stessi, evitando di lasciarli accessibili a soggetti non autorizzati a venirne in possesso ed evitando, altresì, di lavorare su tali documenti e/o discutere delle informazioni ivi contenute in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque in aree comuni della Società;

(c) l'accesso agli strumenti informatici che gestiscono Informazioni Rilevanti è regolato attribuendo *username* e *password* a soggetti pre-identificati sulla base dell'appartenenza alle funzioni competenti e legittimati alla conoscenza di tali informazioni; e

(d) l'accesso ad archivi cartacei contenenti Informazioni Rilevanti è limitato ai soggetti autorizzati.

Per quanto riguarda il trattamento delle Informazioni Privilegiate, oltre a quanto sopra previsto, lo stesso avverrà con modalità prevalentemente elettroniche e, per quanto possibile, esclusivamente mediante

strumenti di cooperazione a distanza con area ad accesso riservato a soggetti forniti di *username* e *password* e con modalità prestabilite (per esempio: sola lettura, lettura/scrittura).

Qualora non sia possibile adottare le suddette misure di protezione, l'Amministratore Delegato concorda con il Soggetto Preposto le più adeguate misure alternative.

6.3 La comunicazioni a terze parti

La comunicazione di Informazioni Privilegiate a soggetti esterni alla Società potrà avvenire, nel rispetto del principio del "*need to know*", solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte e a condizione che i Destinatari dell'informazione siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale (ogni caso dubbio andrà previamente valutato con il supporto del Responsabile Affari Legali e dell'Investor Relator).

A tal fine l'Amministratore Delegato assicura che:

(a) nei contratti con terze parti siano previste apposite clausole di riservatezza; (b) la trasmissione a terzi di documenti contenenti informazioni o dati riservati relativi alla Società o alla Controllate al fine di conseguire, per esempio, pareri, valutazioni, risposte a quesiti, sia limitata agli elementi essenziali e con l'adozione di cautele volte ad evitarne la conoscenza da parte di soggetti non abilitati; per quanto possibile la stessa avverrà mediante strumenti di cooperazione a distanza con area ad accesso riservato a soggetti forniti di *username* e *password*, come sopra indicato;

(b) sia adottata comunque la massima cura nell'individuazione dei soggetti terzi ai quali comunicare le informazioni e sia fornita agli stessi adeguata informativa circa gli obblighi di riservatezza conseguenti alla trasmissione delle informazioni;

(c) dati o notizie comunicati a fini statistici o di studio siano forniti in forma il più possibile idonea a salvaguardare l'interesse aziendale alla riservatezza.

Fermo il rispetto di quanto sopra previsto, in caso di comunicazione, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, di Informazioni Privilegiate a un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, l'Amministratore Delegato o il Responsabile della direzione nell'ambito della quale sia avvenuta la predetta comunicazione, dovrà immediatamente informare l'Investor Relator affinché l'informazione possa essere comunicata al pubblico contestualmente, in caso di comunicazione intenzionale, ovvero tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.

Nel caso in cui la Società instauri rapporti con soggetti terzi che agiscano in nome o per conto della stessa, detti soggetti dovranno essere resi edotti dell'obbligo di istituire l'elenco dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

6.4 Comunicazioni al Soggetto Preposto

L'Amministratore Delegato tiene informato il Soggetto Preposto dei soggetti aventi accesso a Informazioni Privilegiate della Società, secondo le modalità previste dalla normativa interna[12].

Il Soggetto Preposto dà immediata comunicazione dell'iscrizione ai soggetti interessati, specificando gli obblighi cui gli stessi dovranno attenersi fino a quando rimarranno iscritti nel Registro.

[12] Cfr. la "*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*".

7. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 Condizioni per il Ritardo

Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del MAR, la Società, sotto la propria responsabilità, può ritardare la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo"**):

(a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società e se del caso della Controllata;
(b) il ritardo nella comunicazione non abbia probabilmente l'effetto di fuorviare il pubblico;
(c) la Società e, se del caso, la Controllata siano in grado di garantire la riservatezza delle informazioni;

Nel caso di un processo prolungato – che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare – la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo.

Le circostanze rilevanti includono quelle in cui la comunicazione al pubblico possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società e se del caso della Controllata, ovvero possa, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico[13].

Le situazioni nelle quali il ritardo della comunicazione possa ritenersi fuorviante per il pubblico includono almeno le seguenti circostanze[14]:

(a) l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione è "*materially different*" rispetto a quella precedentemente pubblicata;

(b) l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione riguarda obiettivi finanziari precedentemente comunicati e che probabilmente non saranno raggiunti;

(c) l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione è in contrasto con le aspettative/previsioni del mercato, quando tali aspettative siano basate su indicatori/segnali precedentemente resi pubblici dalla Società e se del caso dalla Controllata, anche attraverso interviste o *road show*.

7.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo

Come indicato al precedente Paragrafo **5.4** (*Valutazione della natura Privilegiata dell'Informazione*), la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità (i) dell'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua

[13] Ai sensi del considerando (50) del MAR «*i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario dell'emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico*».

[14] Tali situazioni sono contemplate da linee guida ESMA/2016/1478.

assenza o impedimento, del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, individua la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute nelle *Guidelines on the Market Abuse Regulation - ESMA*. Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso l'ufficio del Soggetto Preposto (Ufficio *Affari Societari*) i documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di Esecuzione 1055 per la prova e la notifica del Ritardo come di seguito precisato.

Per il ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata, la Società, ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 del Regolamento di Esecuzione 1055, utilizza uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:

(a) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

7.3 Iscrizione delle Persone Informate nel Registro

L'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la riservatezza e la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata, adottando ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto, ad assicurare il mantenimento della citata riservatezza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento di Esecuzione 1055 sopra indicate. A tale scopo, informa immediatamente il Soggetto Preposto, dell'attivazione della procedura del ritardo affinché quest'ultimo provveda:

i a istituire un'apposita Sezione Occasionale (come definita nella Procedura Registro) relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché
ii ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Occasionale e nella Sezione Permanente (come definita nella Procedura Registro) dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione.

7.4 Comportamento della Società durante il Ritardo

Qualora sia stato deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, l'Investor Relator dovrà avere cura di predisporre in ogni caso un Comunicato, curandone altresì l'aggiornamento, in modo da poter procedere immediatamente con la pubblicazione qualora ciò sia richiesto dalla Consob, ovvero la Società o i soggetti con accesso all'Informazione Privilegiata non siano più in grado di assicurarne la riservatezza.
Durante il ritardo, l'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, monitora caso per caso la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.
Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità di cui al Paragrafo **8** (*Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*) della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al Paragrafo **7.6**.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("***rumor***") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita. In tal caso, l'Investor Relator vigila sulla presenza di detti *rumor*, affinché l'Amministratore Delegato, tempestivamente informato, possa valutare la necessità di diffondere un comunicato che confermi la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, ovvero le smentisca, previa consultazione con il Responsabile Affari Societari, con il Responsabile Affari Legali, se ritenuto opportuno.

7.5 Fuga di notizie

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 8, del MAR, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Con specifico riferimento alla sussistenza, in fase di chiusura o di pre-apertura dei mercati, di notizie di pubblico dominio non diffuse in modo appropriato, l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial effettuano le necessarie valutazioni in merito all'opportunità di informare il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto ove necessario, e procede a dare informativa al pubblico se del caso.

7.6 Notifica del ritardo all'Autorità

Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, la Società, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all'Autorità competente (secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità).

Ai sensi dell'art. 114, 3 comma del TUF, come modificato dal D.Lgs. 107/2018, la Società, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, comunica alla Consob la spiegazione per iscritto del ritardo solo su successiva richiesta, fornendole, con le modalità di cui al presente paragrafo, il documento della notifica del ritardo completo anche di tali informazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione 1055, la notifica del ritardo alla Consob deve comprendere le informazioni[15] seguenti:

(a) identità della Società: ragione sociale completa;

(b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;

(c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;

(d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;

(e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

La Consob, avuta notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, può richiedere alla Società, valutando le circostanze dalla stessa rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione, ovvero, in caso di inottemperanza, provvedere direttamente a spese della Società medesima.

8. DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

All'esito della valutazione di cui al paragrafo **5.4** (*Valutazione della natura privilegiata dell'informazione*) che precede e laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo della comunicazione, le informazioni classificate come privilegiate devono essere comunicate al pubblico quanto prima possibile, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del MAR, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico medesimo.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene mediante diffusione di apposito comunicato (il "**Comunicato"**) redatto dall'Investor Relator, con il supporto del Responsabile Affari Societari, se del caso, del Responsabile Affari Legali, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché del Responsabile della direzione nell'ambito della quale si è generata l'informazione da comunicare[16].

Il Comunicato è predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa vigente e in conformità agli schemi di comunicati contenuti nella Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa[17], affinché

[15] La comunicazione avviene via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" e all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*".

[16] Quest'ultimo, al fine di garantire la diffusione dell'informazione quanto prima possibile, deve comunicare tempestivamente all'Investor Relator tutte i necessari elementi e dati informativi, assicurandone la correttezza e completezza.

[17] Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento Emittenti, la Società dovrà, in particolare, assicurare che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio; e c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante. Inoltre, Borsa Italiana ha stabilito, con il proprio Regolamento, il contenuto minimo dei comunicati e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.

la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate non risulti fuorviante e la modalità di diffusione sia tale da consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva.

Il testo finale del Comunicato, previo coinvolgimento delle competenti direzioni aziendali, viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società e/o dell'Amministratore Delegato e in caso di sua assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Comunicato sia relativo a un evento riguardante le Società Controllate, la bozza è trasmessa anche al soggetto responsabile della direzione della società interessata.

Il Comunicato deve essere diffuso, quanto prima possibile, a cura del Soggetto Preposto o dell'Investor Relator mediante utilizzo del sistema SDIR-NIS.

Se il Comunicato deve essere diffuso a mercato aperto, l'Amministratore Delegato, anche per il tramite del Soggetto Preposto, preavvisa telefonicamente Borsa Italiana S.p.A. e Consob in merito alla diffusione del Comunicato a mercato aperto, per consentire alla stessa di esaminare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.

L'Amministratore Delegato, con il supporto dell'Investor Relator e del Responsabile Affari Societari, effettua una valutazione – nel caso di Comunicato di particolare significatività – in merito alla possibilità di preavvertire Consob e la società di gestione del mercato.

Il Comunicato si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la relativa conferma, attraverso il sistema SDIR-NIS, della corretta decorrenza del periodo di embargo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Qualora, in casi eccezionali, la funzione del Soggetto Preposto o dell'Investor Relator non possa utilizzare il sistema SDIR-NIS ovvero riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. e adempiere agli obblighi informativi nei confronti del pubblico secondo le modalità alternative stabilite dalla autorità competente.

In ogni caso, la Società assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il Comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo SSA.

L'Investor Relator o il Soggetto Preposto, si attiva per il caricamento del Comunicato stampa sul sito *internet* della Società anche con l'ausilio delle funzioni a ciò dedicate, garantendo che siano assicurati (i) un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito *internet* facilmente identificabile; (iii) l'indicazione della data e dell'ora di pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate.

I Responsabili delle direzioni aziendali nel cui ambito si è generata l'informazione sono responsabili di segnalare senza indugio all'Investor Relator della stessa Società, ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate connesse ad attività di cui sono responsabili e già rese note al pubblico, che imponga un'integrazione e/o rettifica e/o un aggiornamento del Comunicato effettuato.

La decisione di procedere alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate comporta la verifica dell'idoneità delle notizie ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Tuttavia, quando sussistono ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente il prezzo si deve – in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'Informazione Privilegiata – comunque procedere ad informare il pubblico.

Se l'informativa può influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari, è preferibile diffondere il Comunicato a borsa chiusa; quando motivi di opportunità suggeriscono di diffondere l'informativa a borsa aperta, il testo del Comunicato è inviato con congruo anticipo alla Consob e a Borsa Italiana.

Qualora la bozza di Comunicato contenga dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, tali dati dovranno essere preliminarmente verificati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il quale, nel caso ne ricorrano i presupposti, rilascia, in accompagnamento alla comunicazione, la dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF.

La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* tutti i Comunicati per un periodo di almeno cinque anni.

Il sito *web* dovrà soddisfare almeno i seguenti requisiti:

(a) consentire agli utenti di accedere gratuitamente;

(b) consentire agli utenti di reperire le informazioni in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;

(c) assicurare che le informazioni siano presentate in ordine cronologico, con indicazione della data e dell'ora di divulgazione.

Qualora la Società intenda fornire in Assemblea un'informazione potenzialmente privilegiata, deve essere attivata la procedura di preventiva divulgazione al mercato.

In caso di diffusione, anche involontaria, nel corso di un'Assemblea, di Informazioni Privilegiate, queste devono essere comunicate senza indugio al mercato. Il monitoraggio delle informazioni comunicate in Assemblea è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

9. ARCHIVIAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia e dell'archiviazione della documentazione inerente l'Informazione Privilegiata che gli venga consegnata, o inviata in formato elettronico.

In particolare:

(a) i documenti cartacei contenenti Informazioni Privilegiate devono essere archiviati in luoghi non accessibili, se non a soggetti autorizzati dall' Amministratore Delegato;

(b) l'archiviazione di documenti in formato elettronico contenenti Informazioni Privilegiate è effettuata in cartelle di rete dedicate sul *server* aziendale;

(c) l'accesso alle cartelle è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati dall'Amministratore Delegato;

(d) le copie dei documenti contenenti Informazioni Privilegiate non più necessarie devono essere distrutte garantendo la non leggibilità del loro contenuto entro un ragionevole periodo di tempo. La distruzione non è necessaria se nel frattempo le informazioni sono state rese pubbliche.

10. REGOLE PARTICOLARI PER LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DI SPECIFICHE INFORMAZIONI

10.1 Le relazioni finanziarie e le situazioni contabili di periodo

Le informazioni e/o i dati relativi alle relazioni finanziarie, che la Società è tenuta o ha deciso di rendere pubblici, possono assumere natura di Informazione Privilegiata nel periodo anteriore all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione, trattandosi di documenti contabili il cui contenuto informativo rilevante si forma in via progressiva in un arco temporale anche significativo. Pertanto nel periodo precedente la comunicazione della relazione finanziaria, dopo la chiusura del periodo a cui la relazione finanziaria fa riferimento (il "**Termine"**), l'Amministratore Delegato verifica la natura privilegiata delle informazioni e/o dei dati relativi alla stessa, avvalendosi del supporto del Responsabile Amministrativo e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In particolare, effettuate con esito positivo le verifiche relative alla precisione dei dati contabili preliminari relativi alla relazione finanziaria, qualora emergano elementi particolarmente significativi quali, in via esemplificativa e non esaustiva, *profit warning* o *earning surprise*, si provvederà a dare tempestivo avvio alle attività relative alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, salvo che non venga attivata la procedura del ritardo.

In particolare, i soggetti di cui sopra supporteranno l'Amministratore Delegato nel: (i) verificare che le elaborazioni dei dati contabili preliminari abbiano raggiunto un sufficiente grado di precisione; (ii) acquisire dalle competenti funzioni aziendali indicazioni circa il *consensus* di mercato sui risultati attesi e (iii) verificare che non vi siano elementi o circostanze che richiedano di procedere ad attivare la procedura del ritardo.

Qualora venga accertata la natura privilegiata dell'informazione e/o dei dati relativi alla relazione finanziaria e la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, verrà attivata la relativa procedura. Nel caso non risulti soddisfatta anche una sola delle Condizioni per il Ritardo, l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità indicate nel presente documento in linea con la normativa *pro tempore* vigente.

Resta inteso che, se all'esito della verifica di cui sopra venga, invece, accertata la natura non privilegiata dei dati contabili relativi alla relazione finanziaria, tali dati saranno comunque oggetto di un costante monitoraggio ai fini del rispetto delle disposizioni della normativa applicabile e della presente Procedura.

In ogni caso, qualora in un momento antecedente al Termine – ovvero in un momento successivo alle richiamate verifiche effettuate e nell'ambito del predetto monitoraggio – siano disponibili dati contabili preliminari di carattere preciso, l'Amministratore Delegato, con il supporto del Responsabile Amministrativo e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, accertata la sussistenza delle condizioni perché le informazioni inerenti alla relazione finanziaria siano qualificabili come Informazione Privilegiata, procede ad attivare il ritardo, ove ricorrano tutte le Condizioni per il Ritardo.

10.2 Diffusione di Dati previsionali

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate al Paragrafo **8** (*Diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate*) che precede.

Il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

Nel caso in cui l'informazione previsionale è contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse

una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.

Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, a esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorarli nel tempo (*informazione previsionale uniforme*).

Inoltre, per il principio di chiarezza, è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni. L'Amministratore Delegato e l'Investor Relator, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento relativo agli stessi e le relative motivazioni.

L'Amministratore Delegato e l'Investor Relator verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato non dalla Società, bensì da intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. *consensus estimate*) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dalla Società medesima. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

10.3 Sondaggi di mercato

La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato (c.d. *market sounding*) – comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo – si considera posta in essere nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione quando siano rispettate le modalità di cui all'articolo 11 del MAR.

Costituisce una particolare ipotesi di sondaggio di mercato la comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto ai titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, a condizione che (i) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e (ii) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

La decisione di effettuare un sondaggio di mercato compete al Consiglio di Amministrazione, il quale valuta se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, con il supporto dell'Investor Relator, del Responsabile Affari Societari, se del caso, del Responsabile Affari Legali nonché, del Responsabile Amministrativo nonché del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Specifiche regole vanno osservate anche nel caso in cui sia la Società ad essere destinataria di sondaggi di mercato condotti, direttamente o avvalendosi di terzi soggetti, da altri emittenti.

11. RAPPORTI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA E CON I *MEDIA*

I rapporti con la comunità finanziaria (in occasione, ad esempio, di *road show*, *conference call*, convegni) sono curati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, con il supporto dell'Investor Relator.

Nei rapporti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori di mercato, deve essere evitata l'informazione selettiva, operando nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

(a) nel caso in cui la Società organizzi o partecipi a incontri ristretti con analisti finanziari, agenzie di *rating*, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, 'Investor Relator dovrà informare in anticipo Consob e la società di gestione del mercato su data, luogo, ora e principali argomenti dell'incontro, provvedendo a trasmettere loro tutta la documentazione messa a disposizione dei partecipanti, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

(b) qualora, nell'ambito degli incontri, siano trasmesse involontariamente Informazioni Privilegiate, occorre provvedere alla comunicazione tempestiva al pubblico di tali informazioni mediante apposito comunicato.

Sono deputati a rilasciare interviste o dichiarazioni riguardanti la Società agli organi di stampa solo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato e i soggetti da questi, di volta in volta, autorizzati.

Qualora nei contenuti dell'intervista o delle dichiarazioni siano riscontrate Informazioni Privilegiate, l'Investor Relator informerà tempestivamente l'Amministratore Delegato e il Responsabile Affari Societari al fine di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura.

12. CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della presente Procedura da parte dei Destinatari è demandata agli organi di vigilanza e di controllo della Società, ciascuno dei quali effettuerà i controlli rientranti nel proprio ambito di competenza.

Annualmente l'Amministratore Delegato, anche per il tramite di propri collaboratori, si confronta con l'Organismo di Vigilanza circa l'avvenuto rispetto delle procedure e dei vincoli di legge e di regolamenti interni in materia.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è destinatario delle informazioni riguardanti casi di inosservanza della presente Procedura.

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente Procedura sono tenute ad assicurare l'invio all'Organismo di Vigilanza della Società di idonei flussi informativi in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte dei dipendenti della Società o delle Società Controllate, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei

casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione – anche senza preavviso – o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

L'inosservanza degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla normativa applicabile in materia di abusi di mercato, da parte di amministratori e sindaci, comporterà l'informazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, rispettivamente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, affinché provvedano ad adottare le misure più adeguate.

L'inosservanza da parte della Società delle disposizioni in materia di informativa societaria di cui al TUF dà luogo, salvo che il fatto costituisca reato, a responsabilità amministrativa della medesima ai sensi dell'articolo 193 del TUF.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del MAR, l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa dell'emittente (articoli187-*quinquies* del TUF e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01).

13. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

La presente Procedura, nella versione aggiornata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2019, entra in vigore in pari data, e sostituisce il precedente testo adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2006 e da ultimo modificato in data 21 dicembre 2018.

ALLEGATO A - MODULO DI ACCETTAZIONE
DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Io sottoscritto,

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Via e numero civico privato
Città di residenza
Cap di residenza
Provincia residenza
Stato di residenza

nella mia qualità di _____

- preso atto di essere incluso nel novero dei Destinatari della Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate;

- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla normativa vigente (di cui mi è stata fornita copia), nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza dei medesimi obblighi;

DICHIARO

- di aver ricevuto copia della Procedura per la gestione delle informazioni Privilegiate, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;

- di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Procedura.

Firma *Luogo e Data*

_____ _____

Da restituire debitamente compilato, datato e sottoscritto, entro 5 Giorni Lavorativi dalla ricezione di copia della Procedura, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: seriindustrialspa_@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica del Soggetto Preposto (Ufficio Affari Societari): affarisocietari@serihg.com e all'indirizzo di posta aottaviani@serihg.com.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla Procedura e alla sua applicazione si prega di rivolgersi all'Ufficio del Soggetto Preposto (Ufficio *Affari Societari*) telefonando al n. +(39) 0823 786235.